

Pubblicato il 24/11/2017

N. 11656/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07984/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7984 del 2017, proposto da:

rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rosaria Altieri, Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano N. 80;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur - Ufficio Scolastico Regionale Campania non costituito in giudizio;

nei confronti di

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del DM 374/2017 nella parte in cui preclude ai docenti ITP l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e

di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. - come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio - nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte, anche in relazione alla molteplicità di pronunce già emanate sulla questione all'esame (tra le molte, s.f.s. n. 9234/2017 del 7 agosto 2017). Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente - docente ITP che assume di possedere un titolo che ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentiva l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 - censura la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.374/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed

educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. "diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l'iscrizione in II fascia, quali il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati", la "laurea in Scienze della formazione primaria" e il "titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale" (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, sez. III bis, n. 11234/2017), con riferimento ai ricorrenti che abbiano conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che ai fini dell'insegnamento ha richiesto, con riferimento a qualsiasi classe di concorso (ivi comprese quelle di carattere tecnico pratico) l'acquisizione di uno specifico titolo abilitativo, e che non è stato impugnato nel presente ricorso.

Tanto premesso, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va

annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione circa la verifica dell'effettivo possesso del titolo e la corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui ciascun docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dal titolo di studio conseguito ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 e l'art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro _____, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO